

organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 all’art. 9, co. 1, ha previsto l’istituzione presso l’Assessorato alle Politiche della Salute degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Lo stesso art. 9 della Legge regionale 25/2006, ai successivi commi 2 e 3, dispone inoltre che la Giunta Regionale definisce, con apposito atto, i requisiti e le modalità per l’iscrizione agli Albi di cui al comma 1, assicurando l’aggiornamento annuale degli Albi stessi, e che i Direttori Amministrativi e Sanitari sono scelti dal Direttore Generale fra gli iscritti agli Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2.

Considerato che l’ultimo aggiornamento degli Albi in oggetto è stato operato a seguito di avviso pubblico approvato con DGR n. 2320 del 18/10/2011 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.174 del 9/11/2011) e successivamente rettificato con DGR n. 2438 dell’8/11/2011 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 17/11/2011), le cui risultanze istruttorie sono state approvate:

- per l’Albo dei Direttori Amministrativi con la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 20/02/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 dell’1/03/2012;
- per l’Albo dei Direttori Sanitari con la Determinazione Dirigenziale n. 79 del 13/07/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 19/07/2012.

Occorre pertanto procedere ad un nuovo aggiornamento degli Albi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale attraverso l’approvazione di apposito avviso, allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, contenente indicazione dei requisiti e criteri metodologici per l’istruttoria delle istanze nonchè delle modalità per la presentazione delle istanze stesse.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1035

Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del SSR, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Costituzione,

In occasione dell'aggiornamento dei predetti Albi si procederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dei nominativi di coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente schema di provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.

Inoltre, atteso che con recente D.Lgs. n. 39/2013 sono state dettagliatamente definite le cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, e considerato il necessario carattere di immediata fruibilità degli Albi regionali di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR (da aggiornarsi annualmente) di cui all'art. 9 L.R. 25/2006, si ritiene opportuno prevedere quale requisito per l'inserimento nei predetti Albi regionali l'insussistenza - al momento delle presentazione dell'istanza - di cause di inconfiribilità dell'incarico, sia permanenti che temporanee.

Resta fermo il successivo obbligo del Direttore generale che proceda alla nomina del Direttore Sanitario e/o Amministrativo attingendo dal predetto Albo di verificare, con le modalità indicate dal citato D.Lgs. n. 39/2013, l'assenza di cause di incompatibilità ovvero l'impegno dell'interessato alla rimozione delle stesse entro il termine perentorio di 15 giorni dal conferimento dell'incarico, nonché il permanere dell'insussistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico.

Con specifico riferimento agli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario, occorre far presente tuttavia che l'art. 15, co. 13, lett. f-bis) del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 135 del 7/8/2012, ha modificato l'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. prevedendo che: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere- universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge».

Si consideri, a tale proposito, che:

- Il direttore sanitario aziendale, ai sensi del predetto art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 s.m.i., “è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione”, il quale “dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza”.
- I requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale sono dettagliatamente disciplinati dal successivo D.P.R. n. 484/1997, che all'art. 1, commi 1, 2 e 3, prevede espressamente quanto segue:
 - “1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.
 2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.
 3. L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico”.
- Il direttore medico di presidio, ai sensi dell'art. 4, co. 9 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è il “responsabile delle funzioni igienico-organizzative” del presidio ospedaliero.
- I requisiti per l'accesso alla Direzione medica di Presidio ospedaliero sono dettagliatamente disciplinati dall'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, che espressamente riserva l'accesso al secondo livello dirigenziale a “coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
- b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
- c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;
- d) attestato di formazione manageriale “.

A tale riguardo, atteso che i requisiti per l'accesso alla Direzione Sanitaria aziendale risultano differenti da quelli previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151-9763 del 12/9/2012, ha chiesto al Ministero della Salute di chiarire a quali “requisiti di legge” il disposto normativo di cui alla L. 135/2012 faccia riferimento e, dunque, quale dei due incarichi (Direttore sanitario aziendale; Direttore medico di presidio) debba considerarsi prevalente rispetto all'altro.

Benchè non sia pervenuto, ad oggi, alcun riscontro al predetto quesito da parte del Ministero, l'orientamento di quest'ultimo è desumibile dalla risposta del Ministro della Salute pro tempore ad una interrogazione parlamentare (n. 3-03145) del Senatore Gramazio (PdL) fornita durante la seduta della 12ª Commissione Permanente del 13/12/2012, in base alla quale “l'unico soggetto che deve assommare le funzioni e i compiti sia del Direttore sanitario che del Dirigente medico di presidio (...) dovrebbe possedere i requisiti previsti, per il Direttore sanitario aziendale, dall'art. 3, co. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. e dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e per il Direttore medico di presidio dall'art. 5 dello stesso D.P.R. n. 484/1997. Inoltre, per quel che concerne l'individuazione della figura prevalente tra le due, non si può non rilevare che la collocazione sistematica della nuova disposizione normativa è stata individuata nell'ambito dell'art. 3, co. 7, che in via prioritaria disciplina la figura del Direttore sanitario, sia per il ruolo specifico richiesto che tiene conto dei requisiti di professionalità e conoscenza complessiva delle problematiche sanitarie, sia in quanto

figura di supporto al Direttore generale in virtù di una determinante componente di natura fiduciaria, di controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti di struttura”.

Pertanto, si ritiene necessario prevedere che, per le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS costituiti da un unico presidio, il Direttore Sanitario venga nominato dal Direttore generale fra gli iscritti all'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario di cui all'art. 9 della L.R. 25/2006 che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997.

Sarà opportuno, all'uopo, che l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario al cui aggiornamento è finalizzato l'avviso allegato al presente schema di provvedimento preveda l'espressa indicazione dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997, al fine di consentire eventuali nomine a Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012.

Si fa presente infine che il Servizio regionale competente, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi, ha ritenuto di avvalersi - ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'Amministrazione digitale”) - di una procedura telematica, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>, per la presentazione sia delle istanze di nuova iscrizione che delle istanze di conferma.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui vi si intendono integralmente riportate,

- Di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di procedere all'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 2006, n. 25.
- Di precisare che l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario - ai fini di una eventuale nomina a Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio, in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012 - dovrà recare espressa indicazione dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997.
- Di stabilire che l'istruttoria per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della Regione

Puglia, per la quale si dà mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. nonché sulla base dei criteri e principi metodologici approvati con D.G.R. n. 1665 del 10/11/2006, successivamente integrata con D.G.R. n.1943 del 20/12/2006, degli avvisi approvati con D.G.R. n. 1976 del 28/10/2008, D.G.R. n. 2674 del 28/12/2009, D.G.R. n. 469 del 23/02/2010, D.G.R. n. 2320 del 18/10/2011, D.G.R. n. 2438 dell'8/11/2011, e sulla base di quanto disposto dall'avviso allegato al presente provvedimento, fatte salve eventuali successive modifiche della normativa nazionale e regionale in materia.

- Di stabilire che l'istruttoria finalizzata all'indicazione, nell'ambito dell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio, per la quale si dà mandato al medesimo Ufficio Rapporti Istituzionali di cui sopra, deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997.
- Di stabilire altresì, atteso che con recente D.Lgs. n. 39/2013 sono state dettagliatamente definite le cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, e considerato il necessario carattere di immediata fruibilità degli Albi regionali di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR (da aggiornarsi annualmente) di cui all'art. 9 L.R. 25/2006, di prevedere quale requisito per l'inserimento nei predetti Albi regionali l'insussistenza - al momento delle presentazione dell'istanza - di cause di inconferibilità dell'incarico, sia permanenti che temporanee.
- Di disporre l'adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi, di una procedura telematica per l'acquisizione delle istanze e per tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto, appositamente predi-

sposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>.

- Di stabilire che, ai fini della conferma dell'inserimento nell'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, coloro che risultino già iscritti nel predetto Albo devono presentare, attraverso la medesima procedura telematica, un curriculum professionale aggiornato dal quale si evinca chiaramente la permanenza del requisito dei cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria nei sette precedenti la pubblicazione dell'avviso, nonché - eventualmente - il possesso dei requisiti per la nomina di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero.
- Di disporre altresì che con l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle

Aziende e degli Istituti del S.S.R. della Regione Puglia si provvederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dei nominativi di coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, ed ai soli fini pubblicitari sul sito www.regione.puglia.it e sul sito www.sanita.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Allegato "A"

REGIONE PUGLIA

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI REGIONALI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA.

La Regione Puglia indice pubblico avviso per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Requisiti di ammissione all'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 7 del D. Lgs. 502/92 s.m.i. e del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Insussistenza delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013;
- d) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per almeno cinque anni nei sette precedenti la pubblicazione del presente avviso, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione.
- e) Possesso della cittadinanza italiana;
- f) Godimento dei diritti civili e politici.

In particolare:

Con riferimento al punto c) innanzi citato, si riportano di seguito in dettaglio le condizioni di inconfiribilità dell'incarico di Direttore Sanitario e le fonti normative di riferimento:

Art. 3, co. 11 D.Lgs. 502/1992 s.m.i. _

"Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.

Art. 3, co. 1, 2, 3, 5 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013

“ 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

[...] 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

[...] 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

Art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013

“Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.

Art. 8 del D.Lgs. n. 39/2013

“ 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL”.

Inoltre, ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, l'interessato dovrà presentare – a norma del successivo art. 20, co. 1, 4 e 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013 – espressa dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità innanzi elencate.

Con riferimento al successivo punto d), per “qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria” si intende l'aver svolto – ferme restando le prescrizioni in materia di inconferibilità di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 – le attività di seguito indicate :

- Direzione, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione, delle seguenti unità operative: Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture complesse previste dalla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali; Strutture semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
ovvero
- Espletamento dell'incarico di Direttore Sanitario, Direttore Generale o Commissario Straordinario presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitarie delle Regioni, strutture sanitarie private autorizzate e/o accreditate con il SSR.

Per “enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione” di cui al medesimo punto d) si intendono, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i Presidi Ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Ai fini della Direzione Sanitaria di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio, tuttavia, ai sensi dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012, i candidati dovranno essere contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio (Il livello dirigenziale) dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997, ovvero:

- a) Iscrizione all'albo professionale;
- b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina “Direzione medica di Presidio Ospedaliero” o disciplina equipollente, e specializzazione nella predetta disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella medesima disciplina;
- c) Curriculum, avente i contenuti indicati dall'articolo 8 dello stesso D.P.R. 484/1997 e nel quale sia documentata una specifica attività professionale ed un'adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.R. 484/1997;
- d) Attestato di formazione manageriale, conseguito nell'ambito dei corsi di cui all'art. 7 del medesimo D.P.R. 484/1997 .

A tale scopo, l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario al cui aggiornamento è finalizzato il presente avviso recherà specifica indicazione dei nominativi di coloro che, oltre ad essere idonei alla nomina di Direttore Sanitario, risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio ai sensi della normativa innanzi indicata, e dunque risultino idonei anche alla nomina di Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012.

Requisiti di ammissione all'Albo degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 7 del D. Lgs. 502/92 s.m.i. e del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in discipline giuridiche o economiche;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Insussistenza delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013;
- d) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione;
- e) Possesso della cittadinanza italiana;
- f) Godimento dei diritti civili e politici.

In particolare:

Con riferimento al punto c) innanzi citato, si riportano di seguito in dettaglio le condizioni di inconfiribilità dell'incarico di Direttore Amministrativo e le fonti normative di riferimento:

Art. 3, co. 11 D.Lgs. 502/1992 s.m.i. _

"Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata".

Art. 3, co. 1, 2, 3, 5 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 _

" 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconfiribilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

[...] 5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

[...] 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

Art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013

“Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.

Art. 8 del D.Lgs. n. 39/2013

“ 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL”.

Inoltre, ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, l'interessato dovrà presentare – a norma del successivo art. 20, co. 1, 4 e 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013 – espressa dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità innanzi elencate.

Con riferimento al successivo punto d), per “qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa” si intende l'aver svolto – ferme restando le prescrizioni in materia di inconferibilità di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 – le attività di seguito indicate :

- Direzione, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione, delle seguenti unità operative: Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture complesse previste dalla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali; Strutture semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

ovvero

- Espletamento dell'incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Generale o Commissario Straordinario presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere-Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitarie delle Regioni, strutture sanitarie private autorizzate e/o accreditate con il SSR.

Per “enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione” di cui al medesimo punto d) si intendono, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i Presidi Ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività

di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.

- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Modalità di presentazione delle istanze

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>, sezione "Bandi in corso – Aggiornamento Albi DA/DS SSR", che sarà resa accessibile per la durata di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Sulla medesima sezione del portale è disponibile un Servizio di Supporto Tecnico per eventuali chiarimenti circa l'utilizzo della predetta procedura telematica.

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 nonché di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" ad essi intestata, rilasciata gratuitamente da uno dei Gestori di PEC di cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (voce "PEC – Elenco pubblico gestori").

Il candidato deve fornire, attraverso la procedura telematica:

- 1) I propri dati anagrafici.
- 2) Dichiarazioni sostitutive firmate digitalmente, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed attestanti:
 - di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
 - di essere cittadino italiano;
 - di godere dei diritti politici;
 - di non incorrere nelle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013.
- 3) Curriculum professionale datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal quale si evinca con chiarezza il possesso da parte del candidato dei titoli e requisiti richiesti dal presente avviso, ivi compresi quelli eventualmente posseduti in relazione alla nomina di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero. Tale curriculum dovrà contenere specifica indicazione - per ciascun incarico sottoposto a valutazione - della tipologia dell'incarico stesso (direzione di Dipartimento, Struttura complessa, Struttura semplice dipartimentale, Struttura semplice) e del relativo provvedimento di conferimento, nonché delle date di avvio e conclusione dell'incarico ai fini della definizione della relativa durata. Non saranno presi in considerazione gli incarichi privi delle predette indicazioni.

Resta ferma la responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

A conclusione della procedura telematica, i candidati dovranno inoltrare – tramite la propria PEC – il modello di domanda generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, comprensivo di tutte le dichiarazioni sostitutive e del curriculum professionale anch'essi firmati digitalmente, all'indirizzo avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it.

Tale inoltro dovrà avvenire entro le ore 14.00 del quarantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P. con il seguente oggetto: "*Avviso pubblico Albi regionali Direttori Sanitari e Amministrativi S.S.R. – N. Pratica _____ – C.F. _____*", riportando il numero di pratica rilasciato automaticamente dal sistema a conclusione della procedura telematica ed il proprio codice fiscale.

Fa fede unicamente la ricevuta di trasmissione, sempre a mezzo PEC, del modulo di presentazione della predetta domanda. È viceversa esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse, ivi comprese quelle che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.

La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it. Pertanto, i candidati sono tenuti a fornire - nella domanda di nuova iscrizione o di conferma dell'iscrizione all'Albo regionale di interesse - il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata da utilizzare per ogni eventuale comunicazione.

Per quanto concerne l'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, occorre far presente che coloro i quali risultino già iscritti al predetto Albo – il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 13/07/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 106 del 19/07/2012 – devono presentare, ai fini della conferma dell'inserimento nel medesimo Albo:

- Un curriculum professionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal quale si evinca la permanenza del requisito dei cinque anni di direzione tecnico-sanitaria nei sette anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, con espressa indicazione delle tipologie degli incarichi ricoperti, del provvedimento di conferimento degli stessi e della relativa data di avvio e conclusione. Dal medesimo curriculum dovrà altresì evincersi l'eventuale possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la nomina di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero.
- Una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, datata e firmata digitalmente, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 39/2013.

La presentazione del curriculum e della dichiarazione di cui innanzi deve avvenire con le medesime modalità (procedura telematica sul portale <http://www.sanita.puglia.it>) ed entro i medesimi termini temporali (45 giorni) previsti per le nuove candidature ed innanzi riportati.

Per quanto concerne invece l'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, si evidenzia che coloro che risultino già iscritti nell'Albo medesimo – il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 20/02/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 32 dell'1/03/2012 – e per i quali non siano successivamente intervenute cause di incompatibilità o decadenza sono tenuti a presentare, ai fini della conferma dell'inserimento nel medesimo Albo, esclusivamente una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, datata e firmata digitalmente, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 39/2013.

La presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire con le medesime modalità (procedura telematica sul portale <http://www.sanita.puglia.it>) ed entro i medesimi termini temporali (45 giorni) previsti per le nuove candidature ed innanzi riportati.

Gli aspiranti alla nomina di Direttore amministrativo che risultino già regolarmente inseriti nell'Albo degli idonei possono tuttavia, al solo fine dell'aggiornamento dei fascicoli personali, trasmettere un proprio curriculum professionale aggiornato, firmato digitalmente e redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo le medesime modalità e termini temporali di cui sopra.

Criteri metodologici

L'istruttoria delle istanze pervenute verrà effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., nonché sulla base dei criteri e principi metodologici approvati con D.G.R. n. 1665 del 10/11/2006, successivamente integrata con D.G.R. n.1943 del 20/12/2006, degli avvisi approvati con D.G.R. n. 1976 del 28/10/2008, D.G.R. n. 2674 del 28/12/2009, D.G.R. n. 469 del 23/02/2010, D.G.R. n. 2320 del 18/10/2011, D.G.R. n. 2438 dell'8/11/2011, e di quanto disposto dal presente avviso, fatte salve eventuali successive modifiche della normativa nazionale e regionale in materia.

L'ulteriore istruttoria finalizzata all'indicazione, nell'ambito dell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero verrà effettuata invece sulla base dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997.

In occasione dell'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale si provvederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dai suddetti Albi di coloro i quali abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.

Il trattamento dei dati personali relativi ai candidati sarà effettuato dagli Uffici regionali competenti esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà visionabile, a soli fini pubblicitari, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, all'interno della sezione "*Selezione Direttori*", nonché sul sito del Portale Salute www.sanita.puglia.it, all'interno della sezione "*Albo Direttori Aziende ed Enti SSR*", sottosezione "*Albo DA-DS*".

Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig. Cecilia Romeo, P.O. Ufficio Rapporti Istituzionali – Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, tel. 080-5403123.